

Articolo 1
(Istituzione del servizio)

1. In esecuzione dell'articolo 4, comma 5, punto e) e dell'articolo 34 dello Statuto Sociale della "Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi S.c.r.l." viene istituito il Servizio di raccolta Prestiti Sociali, esclusivamente per i Soci della Società Cooperativa, disciplinato oltre che dal presente Regolamento dallo Statuto Sociale e dalle Leggi vigenti.

Articolo 2
(Definizione dei prestiti sociali)

1. I depositi in denaro effettuati da soci per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo di rimborso per la Cooperativa sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal presente Regolamento. I depositi di cui sopra vengono effettuati mediante versamenti in denaro sui conti di risparmio cooperativo di cui al successivo art. 4.
2. Non sono prestiti sociali le cauzioni ed i depositi vincolati versati da: soci assegnatari, in virtù di contratti di assegnazione alloggio; soci fruitori di particolari servizi e prestazioni. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.
3. Non sono, altresì, prestiti sociali i versamenti effettuati dai soci prenotari o assegnatari di alloggi destinati all'assegnazione in proprietà il cui importo sia destinato ad essere compensato con il valore di assegnazione dovuto dal Socio alla Cooperativa.

Articolo 3
(Condizioni per il prestito sociale)

1. I depositi di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere effettuati dai soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
2. I depositi effettuati da ciascun Socio a titolo di prestito sociale non possono complessivamente superare i limiti previsti dalle disposizioni fissate dall'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, numero 385 ed eventuali successive modifiche.
3. La Cooperativa restituirà i depositi che, alla chiusura dell'esercizio, eccederanno i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per i depositi a vista rispetto a quelli vincolati e, per questi ultimi, con priorità per i depositi con vincoli di minore durata.

Articolo 4
(Apertura dei conti di risparmio cooperativo)

1. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 ed entro l'importo massimo in vigore ai sensi dello stesso articolo, ciascun socio può richiedere l'apertura di uno o più conti di risparmio cooperativo.
2. Il conto di risparmio cooperativo è nominativo ed intestato al Socio che ne ha richiesto l'apertura.
3. Il deposito minimo iniziale per l'apertura di ciascun conto di risparmio cooperativo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della

Cooperativa, che provvederà ad esporlo nel foglio analitico affisso presso la propria sede.

4. Per l'apertura del conto di risparmio cooperativo il Socio dovrà sottoscrivere il contratto che ne disciplina modalità e condizioni e depositare la propria firma.
5. Il Socio intestatario del conto di risparmio cooperativo è tenuto ad informare per iscritto la Cooperativa di ogni eventuale variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto.
6. All'atto dell'apertura del conto di risparmio cooperativo saranno rilasciati al Socio intestatario copia del contratto sottoscritto, del foglio informativo analitico ed il libretto di risparmio a lui intestato con il numero progressivo attribuito allo stesso. Il libretto di risparmio cooperativo non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul conto. Al socio intestatario viene, altresì consegnata copia del presente Regolamento nella versione in vigore alla data dell'apertura del conto.
7. La cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi. Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì la facoltà di variare le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio reso noto, in conformità con quanto disposto dalla sezione III, paragrafo 3.2 delle istruzioni della Banca d'Italia. In tal caso ciascun Socio ha facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di recedere dal contratto senza alcuna penalità.

Articolo 5

(Operazioni sui conti di risparmio cooperativo)

1. I depositi e i prelievi sui conti di risparmio cooperativo devono essere effettuati, dietro presentazione del relativo libretto, presso gli uffici della Cooperativa abilitati all'uopo.
2. I depositi possono essere effettuati da qualunque persona, purché munita del libretto di risparmio cooperativo: i depositi possono essere effettuati in contanti o con il versamento di assegni circolari, bancari, postali o vaglia postali; le condizioni relative alla valuta di accredito e alla data di disponibilità dei versamenti effettuati (come meglio specificato nel successivo art. 6 comma 2) possono essere variate mediante specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, e sono indicate nel foglio informativo analitico affisso presso la sede.
3. I prelievi devono essere effettuati dal socio intestatario, con la presentazione del libretto di risparmio cooperativo. Per i conti vincolati per un determinato periodo di tempo, le operazioni di prelievo possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 6.
4. Il Socio intestatario del conto di risparmio cooperativo potrà autorizzare con delega scritta altra persona, anche non Socia e fino ad un massimo di due, a disporre della somma depositata, con firma disgiunta, limitatamente alle sole operazioni di versamento e prelievo. La persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e depositare la propria firma. La delega si estingue

con il decesso del Socio intestatario del conto o con sua revoca da inoltrare per iscritto alla Cooperativa.

5. Il socio intestatario del conto che sia anche prenotatario o assegnatario o che comunque usufruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa può autorizzare la medesima a prelevare dal conto gli importi di cui sia debitore nei confronti della Cooperativa per i corrispettivi dovuti.
6. Tutte le operazioni effettuate su ciascun conto saranno riportate nel relativo libretto e saranno convalidate dalla firma dell'addetto. Gli interessi maturati al termine dell'anno, al netto delle ritenute fiscali, saranno capitalizzati con data 01 gennaio dell'anno successivo e riportati sul libretto in occasione della prima operazione effettuata dal Socio intestatario a partire dal 16 gennaio.
7. Il Socio intestatario non potrà riportare sul libretto alcuna iscrizione o annotazione; in caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal libretto di deposito e la corrispondente scheda contabile della Cooperativa faranno fede le scritture contabili di quest'ultima.
8. Qualora l'addetto incaricato dalla Cooperativa riscontrasse differenze fra i movimenti riportati sul libretto e quelli risultanti dalla scheda contabile corrispondente, si provvederà al ritiro del libretto ed alla sua sostituzione con uno nuovo, nel quale saranno riportati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal primo gennaio dello stesso anno. Per la sostituzione del libretto verrà addebitato, a titolo di rimborso spese, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà ad inserirlo nel foglio informativo analitico.
9. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, l'intestatario dovrà presentare denuncia alle competenti Autorità e fornire tempestivamente copia alla Cooperativa. La Cooperativa emetterà un nuovo libretto che annullerà, ad ogni effetto, qualsiasi documento precedente. Il Socio titolare dovrà sottoscrivere dichiarazione di chiusura della posizione precedente, valida come liberatoria nei confronti della Cooperativa.
10. In caso di sostituzione del libretto per qualsiasi altro motivo la Cooperativa ne rilascerà uno nuovo riportando il saldo finale. Il Socio sarà tenuto a firmare per accettazione sul libretto trattenuto dalla Cooperativa.

Articolo 6

(Disponibilità delle somme depositate)

1. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi di tempo predeterminati.
2. Ai prestiti sociali ordinari corrispondono conti di risparmio cooperativo i cui depositi, se effettuati in contanti, possono essere prelevati dal giorno successivo a quello del deposito; i depositi effettuati in assegni possono essere prelevati (salvo buon fine) dal giorno successivo al termine stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà ad esporlo nel foglio informativo analitico affisso presso la propria sede .
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce ed aggiorna periodicamente il limite di importo per i prelevamenti che possono essere effettuati giornalmente dai conti di

risparmio cooperativo ordinari, sia per contanti che mediante assegno bancario emesso dalla Cooperativa, nonché la durata del preavviso per il prelevamento di importi superiori a detto limite. La Cooperativa si riserva, per i rimborsi con preavviso, la facoltà di rinunciare allo stesso. I prelevamenti in contanti non possono, in ogni caso, superare l'importo stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 3.5.1991., n.143, convertito dalla legge 5.7.1991, n.197, e successive modificazioni (vedi nota in calce al presente articolo).

4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo massimo dei nuovi conti vincolati che possono essere aperti, la durata massima degli stessi, i relativi tassi di interesse, nonché ogni ulteriore caratteristica ritenuta opportuna.
5. Ai prestiti sociali vincolati corrispondono conti di risparmio cooperativo i cui depositi possono essere prelevati dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa, con le modalità indicate al comma precedente; le possibili durate del vincolo vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e proposte ai Soci mediante affissione del foglio informativo analitico presso la sede della Cooperativa. La durata del vincolo prescelta dal socio e la corrispondente scadenza vengono riportate sul conto e sul libretto. Qualora il socio intestatario non comunichi per iscritto alla Cooperativa, entro la scadenza del vincolo, la propria intenzione di rinnovare il vincolo o di trasformare il prestito vincolato in prestito ordinario, il vincolo si rinnoverà automaticamente per un ulteriore mese, con l'applicazione delle medesime condizioni economiche del prestito scaduto; alla scadenza del mese, il prestito vincolato verrà automaticamente convertito in prestito ordinario.
6. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati possono essere prelevati dal socio intestatario dal 15 gennaio al 15 febbraio dell'anno successivo; trascorso tale termine, assumono lo stesso vincolo del capitale.
7. I soci intestatari di conti vincolati possono presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa una richiesta di restituzione anticipata, parziale o totale, della somma vincolata; in caso di accoglimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia differire la data fissata per il rimborso anticipato in relazione alle necessità ed alla situazione finanziaria della Cooperativa. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate e comunicate al socio intestatario entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta.
8. Sulla somma rimborsata anticipatamente si applica, con decorrenza dalla data di inizio del vincolo in corso, il tasso in vigore a tale data iniziale per i conti con vincolo di durata immediatamente inferiore al tempo trascorso dalla stessa data iniziale, diminuito di 0,75 punti. Se il tasso risultante dalla diminuzione risulta inferiore a quello in vigore alla data di inizio del vincolo in corso per i prestiti sociali ordinari, si applica quest'ultimo tasso per tutta la durata del deposito. Per i conti vincolati sui quali siano riconosciuti i tassi variabili di cui all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, le variazioni intervenute nel periodo di durata del deposito della somma rimborsata sono applicate al tasso in vigore alla data di inizio del vincolo in corso diminuito ai sensi del presente comma.

Nota: l'art.1 del D.L. 3.5.1991. n. 143 convertito dalla legge 5.6.1991. n. 197 dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a lire venti milioni; il trasferimento può tuttavia essere eseguito per tramite degli intermediari abilitati (assegno circolare, bancario o postale).

Articolo 7
(Interessi sulle somme depositate)

1. I prestiti sociali ordinari e vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l'interesse calcolato al tasso in vigore al momento dell'apertura del conto o, con la relativa decorrenza, a quello diverso successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I tassi in vigore, in nessun caso superiori alla misura di cui all'articolo 13 lettera b) del DPR 601/73 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, sono riprodotti nel contratto sottoscritto dal Socio intestatario nonché indicati nel foglio informativo analitico a sua disposizione.
2. Qualora a seguito di prelievi effettuati dal Socio le disponibilità residue accreditate su un conto di risparmio cooperativo risultino inferiori all'importo minimo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, gli stessi conti divengono infruttiferi per il periodo di tempo durante il quale tale valore minimo non sia superato.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa determina i giorni di valuta da attribuire alle varie tipologie di operazioni sui conti di risparmio cooperativo (depositi e prelievi); essi sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa. Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile e sono accreditati sul conto con la valuta del 1° gennaio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono, ovvero con la valuta del giorno della chiusura del conto per i depositi estinti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'apertura di prestiti vincolati ai quali venga riconosciuta una remunerazione a tasso fisso e/o variabile. Per i prestiti vincolati a tasso fisso, la relativa remunerazione non potrà essere variata per tutta la durata del vincolo. Per i prestiti vincolati a tasso variabile, il tasso iniziale potrà variare, nel periodo di durata del vincolo, nella stessa misura assoluta e con le medesime decorrenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione per il tasso applicato ai conti di risparmio ordinari.
5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto di risparmio cooperativo in relazione alla sua natura sono riprodotti nel contratto sottoscritto dal socio intestatario.
6. Le modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione relativamente ai tassi di interesse applicati ai prestiti sociali sono comunicate ai Soci intestatari dei conti di risparmio cooperativo presso l'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.

Articolo 8
(Documentazione delle operazioni eseguite sui conti)

1. La Cooperativa invierà a ciascun Socio intestatario di conto di risparmio cooperativo per lettera semplice, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'elenco delle operazioni effettuate sul conto nel corso dell'anno precedente, ivi compresi gli interessi maturati e le ritenute effettuate sugli interessi.
2. La comunicazione annuale potrà non essere inviata ai Soci i cui conti di risparmio presentino, complessivamente, una giacenza inferiore al limite minimo previsto dall'articolo 7 comma 2, e per i conti di risparmio cooperativo sui quali non sia stata effettuata nell'anno alcuna operazione.

3. versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicato nel foglio analitico illustrativo delle condizioni economiche in vigore, informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; le informazioni richieste devono essere fornite, per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 9 (Fogli informativi analitici)

1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente esposte in un foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato ai Soci all'atto dell'apertura dei conti di risparmio cooperativo.
2. I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione, essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Articolo 10 (Estinzione del conto di risparmio cooperativo)

1. I Soci intestatari possono richiedere in qualunque momento l'estinzione del conto di risparmio cooperativo ordinario ad essi intestato Il libretto relativo al conto di risparmio cooperativo viene ritirato dalla Cooperativa contestualmente all'estinzione.
2. I conti di risparmio cooperativo vincolati vengono estinti automaticamente alla scadenza (fatta salva la proroga automatica di un mese di cui all'art. 6 comma 5), ovvero a seguito di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della richiesta di restituzione totale delle somme vincolate come previsto dall'art. 6 comma 7. In mancanza di diversa disposizione da parte del socio intestatario, la Cooperativa provvederà ad accreditare le somme svincolate su un libretto di deposito ordinario già aperto a nome dello stesso Socio intestatario o, in mancanza, su un libretto che verrà aperto d'ufficio dalla Cooperativa a nome dello stesso socio intestatario.

Articolo 11 (Recesso, esclusione o decesso del socio intestatario di conti di risparmio cooperativo)

1. In caso di recesso dalla Cooperativa del Socio che sia intestatario di conti di risparmio cooperativo, le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso e vengono portate a credito del socio con gli interessi maturati fino a tale data. Sul detto credito non matureranno ulteriori interessi.
2. In caso di esclusione dalla Cooperativa del socio che sia intestatario di conti di risparmio cooperativo, le somme sugli stessi depositate maturano interessi sino alla data del rimborso.
3. La Cooperativa può rivalersi sui crediti del socio di cui ai comma precedenti, in caso di sussistenza di debiti dello stesso socio nei confronti della Cooperativa.
4. Il socio receduto o escluso potrà provvedere al ritiro delle somme a suo credito risultanti da prestiti ordinari al netto degli eventuali debiti di cui al comma

precedente, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data del recesso o esclusione.

5. Qualora i crediti di cui al comma precedente riguardino, in tutto o in parte prestiti vincolati, per l'importo ad essi corrispondente il Consiglio di Amministrazione stabilirà la data a decorrere dalla quale lo stesso potrà essere ritirato, anche differendola rispetto alla data del recesso o esclusione.
6. In caso di decesso del socio intestatario di conti di risparmio cooperativo, i familiari sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Cooperativa; alle somme depositate sui conti intestati al socio deceduto si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di eredità e di diritto di famiglia, nonché la disciplina prevista dall'art. 6, commi 7 e 8.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

1. La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito e pertanto non è sottoposta ai controlli della Banca d'Italia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni emanate dal "Comitato Interministeriale Credito - Risparmio" e dalla "Banca d'Italia".

Articolo 13 (Foro competente)

1. Ogni controversia fra la Cooperativa ed i soci riguardanti i prestiti disciplinati dal presente Regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.